

TRIBUNALE C.P. DI VERONA

MEMORIA CONCLUSIONALE

per

L. xxxxxxxxxxx – M. P. xxxxxxxxxxx, attrici, col sottoscritto Avv. Francesco
Tregnaghi

RG __/11

dr. __

contro

xxxxxxxxxx LORENZO, convenuto, con l'avv. _____;

* * * * *

Indice generale ipertestuale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.....2

Domanda di divisione ereditaria.....2

Riconvenzionale con domanda di annullamento del testamento,
spostamento di sede.....2

Istruttoria.....2

Istruttoria testimoniale.....2

Proposta conciliativa di origine giudiziale.....2

Perizia divisionale.....3

Integrazione della perizia.....3

Conclusioni.....4

SULLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL TESTAMENTO.....4

In diritto: sulla capacità a testare.....4

In diritto: presunzione di capacità e onere della prova.....5

In fatto.....6

Sulla valenza dell'atto pubblico prodotto sub 8.....6

Le emergenze della istruttoria testimoniale.....7

1) la defunta xxxxxxxxxxx Giuseppina viveva da sola ancora alcuni
anni dopo al data del testamento (fino a settembre 1999).....7

2) La de cuius era lucida fino al 1999, quantomeno in ampi momenti
della sua esistenza.....9

SULLA ISTANZA ISTRUTTORIA DI CONTROPARTE.....10

SULLA DIVISIONE.....10

SULLA DOMANDA DELLE ATTRICI RELATIVA AL CORRISPETTIVO
PER USO ESCLUSIVO FATTO DAL CONVENUTO DEI BENI
EREDITARI.....10

SULLE ALTRE DOMANDE DEL CONVENUTO.....11

Somme asseritamente apprese dalle attrici.....11

Sulle pretese migliori di cui si chiede il rimborso.....11

SULLE SPESE DI CAUSA.....12

* * * * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Domanda di divisione ereditaria

Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy.

Riconvenzionale con domanda di annullamento del testamento, spostamento di sede.

Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy.

La causa dunque arrivò a Verona, prendendo l'attuale numero di R.G., prima della soppressione della sede distaccata.

Istruttoria

Istruttoria testimoniale

Le prove orali ammesse hanno visto l'assunzione dei testi, concentrata tutta all'udienza del _____, svoltasi avanti il G.I. del tempo, dr. Lanni.

Proposta conciliativa di origine giudiziale

Al termine dell'assunzione dei testi il G.I. dr. Lanni, sentite le parti, che si dichiararono a verbale disposte rispettivamente a vendere le proprie

veniva richiesto apposito supplemento di perizia per la determinazione del valore locativo anche dell'area coltivata dell'immobile già valutato sotto tale profilo. Il CTU, Architetto Davide xxxxx, provvedeva con elaborato a data 30.06.2015.

Conclusioni

Alla apposita udienza, il sottoscritto procuratore delle attrici così concludeva:

“Ogni contraria domanda, anche riconvenzionale, respinta:

1) Disporsi - secondo il pertinente progetto divisionale di cui alla CTU dep 23.7.2014 - la divisione giudiziale dei beni comuni, e segnatamente assegnarsi a ciascuna delle attrici un lotto.....Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy.

* * * * *

SULLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL TESTAMENTO

Questa domanda va necessariamente affrontata in via preliminare.

In diritto: sulla capacità a testare.

La giurisprudenza è granitica nel ritenere che l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testa-

mento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere. (1)

E dunque si chiede una incapacità assoluta, essendo la volontà di testare tra le più radicate eppur semplici da formulare. Si potrebbe dare quindi il caso di persona con un grado di capacità ridotto abbastanza da poter inficiare un contratto, ma non abbastanza da inficiare il suo testamento.

Non è per la giurisprudenza costante sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o per grave malattia (2).

La malattia deve essere così avanzata da impedirlo in modo assoluto e costante, non bastando la prova di qualche intermittente carenza (3)

In diritto: presunzione di capacità e onere della prova

E' altrettanto pacifico in giurisprudenza che lo stato di capacità costituisce la regola e quello d'incapacità l'eccezione, e che spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità (4). Non essendo sufficiente la dimostrazione di una malattia degenerativa intervenuta successivamente, che abbia privato il disponente del senno, si deve concludere che, laddove nessuna prova di incapacità assoluta della *de cuius* al momento della redazione del testamento 16/07/1996 fosse rinvenibile in causa, so per quello la domanda riconvenzionale andrebbe respinta

In fatto

Sulla valenza dell'atto pubblico prodotto sub 8

Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy.

- 1) Si vedano, ex multis: Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, n. 12691; Cassazione civile, sez. II, 19/07/2016, n. 14746; Cassazione civile, sez. II, 04/02/2016, n. 2239; Cassazione civile, sez. VI, 02/10/2015, n. 19767; Cassazione civile, sez. II, 23/12/2014, n. 27351; Cassazione civile, sez. II, 15/04/2010, n. 9081
- 2) tra le altre, Cass. 15 aprile 2010 n. 9081; Cass. 18 aprile 2005 n. 8079; Cass. 6 dicembre 2001 n. 15480; Trib. Milano, sez. IV, 25 novembre 2010, n. 13603 e Trib. Salerno 14 giugno 2005, n. 1831.
- 3) tribunale Bari, sez. I, 20/06/2016, n. 3417; Cassazione civile sez. II 04 maggio 1982 n. 2741 .
- 4) Cassazione civile, sez. II, 19/07/2016, n. 14746

bile variabilità del grado di lucidità del soggetto.

Cionondimeno emergono dalla istruttoria testimoniale alcuni fatti oggettivi che possono essere utilizzati nel procedimento deduttivo tipico delle presunzioni semplici.

1) la defunta xxxxxxxxxxx Giuseppina viveva da sola ancora alcuni anni dopo al data del testamento (fino a settembre 1999)

Ce lo dicono diversi testi, alcuni introdotti da controparte. Si trascriverà in nota l'intera testimonianza citata per comodità di lettura.

- a) xxxxxx (Figlia di un'attrice, e nipote della *de cuius*) piazza l'autonomia della nonna almeno al 1999 ⁽⁵⁾, ovvero a tre anni dopo il testamento;
 - b) xxxxxx (la moglie del convenuto, e cognata delle attrici...oggetto della denuncia doc. 8 sopra illustrata) riferisce che la suocera viveva da sola nella casa a fianco della sua fino al 2000, e che non mangiavano mai assieme ⁽⁶⁾;
 - c) xxxxxxxxxxx (marito di Luciana xxxxxxxxxxx e quindi genero della *de cuius*) è ancora più preciso, perché sa indicare non solo l'anno ma anche il mese della durata della vita autonoma della suocera, sola nella casa coniugale: settembre 1999 ⁽⁷⁾;
 - d) xxxxxxxxxxx(nuora del convenuto, in quanto moglie del figlio) in realtà non sa piazzare nel tempo la fine della vita autonoma della
- 5) xxxxxx. nata a Legnago il 31/5/79, residente in Casaleone. “Sono la figlia di Luciana xxxxxxxxxxx”. ADR. “sono sempre andata a trovare mia nonna Giuseppina negli anni e posso confermare che fino al settembre 1999 ha sempre vissuto da sola. provvedendo a tutte le faccende di casa e coltivando l'orto”
- 6) xxxxxx, nata a Villabartolomea il 21/7/47, residente in Casaleone, via Traversa n. 30. “Sono la moglie di Lorenzo xxxxxxxxxxx., in regime di separazione dei beni”. ADR: “nel periodo successivo al 1995 ho continuato a visitare mia suocera frequentemente, anche perché abitavamo vicini. Mia suocera viveva da sola ed ha continuato a farlo fino al 2000. Non ho mai pranzato né cenato con mia suocera. Posso escludere che mia suocera si cucinasse, poiché aveva i fornelli fuori di casa e quindi potevo vedere se cucinava o meno. Preciso che in alcune occasioni in quel periodo ha dimenticato il gas aperto. Nel periodo successivo al 1995 rispondeva evasivamente alle mie domande. In questo periodo era evidente che dimenticasse gli eventi. tanto che alle volte non riconosceva neanche mio marito e gli dava del Lei”
- 7) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a Casaleone l'8/10/47. residente in Casaleone. “sono il marito di Luciana xxxxxxxxxxx. sono sempre andata a trovare mia suocera Giuseppina negli anni e posso confermare che fino al settembre 1999 ha sempre vissuto da sola, provvedendo a tutte le faccende di casa. Mia aiutava anche a pulire il pesce che le portavo. Posso confermare che riconosceva tutte le persone che andavano a trovarla”.

de cuius, ma è in grado di dire con certezza che “... la nonna Giuseppina a partire dal 1995 ha vissuto da sola” (8);

- e) xxxxxxxxxxx (Marito di Maria Pia xxxxxxxxxxx, e quindi genero della *de cuius* conferma che la suocera visse da sola fino al settembre 1999 (9)
- f) xxxxxxxxxxxxxxxx (Nuora del convenuto) conferma anche lei di aver visto da sola la nonna del marito, anche dopo la nascita del figlio databile con certezza nel 1999 (10)
- g) xxxxxxxxxxxxxxxx (Figlio della attrice L. Luciana e nipote della *de cuius* , anche se per lapsus nel verbale è finito “marito”, anche se la data di nascita è più che chiara al proposito) conferma che la nonna visse da sola fino al settembre 1999, provvedendo da sola a cucinare e sbrigare le faccende di casa; (11)
- h) xxxxxxxxxxx (figlio dell'altra convenuta) conferma vieppiù la circostanza, per assidua frequentazione (12)

8) xxxxxxxxxxx. nata a Legnago il 16/11/71. residente in Casaleone, “sono la nuora di Lorenzo xxxxxxxx. Ho sempre frequentato pochissimo la nonna Giuseppina di mio marito. Posso confermare che la nonna Giuseppina a partire dal 1995 ha vissuto da sola. Non so se si cucinasse da solo o se provvedesse autonomamente alle faccende domestiche. Non so se riconosceva le persone. Quando andavo a trovarla mi salutava, ma non so se mi riconoscesse. Io, in verità, non le parlavo”.

9) xxxxxxxxxxx. nato a Casaleone il 17/11/34. residente in Casaleone “sono il marito di Maria Pia xxxxxxxx. Sono sempre andato a trovare mia suocera Giuseppina negli anni abbastanza spesso. anche una volta o due la settimana. Posso confermare che fino al settembre 1999 mia suocera ha sempre vissuto da sola, provvedendo a tutte le faccende di casa. Posso confermare che riconosceva tutte le persone che andavano a trovarla”

10) xxxxxxxxxxx. Nata a Cerea il 17/12/71. residente in Casaleone, “sono la nuora di Lorenzo xxxxxxxx, ossia la moglie di Andrea xxxxxxxx. Ho sempre frequentato mia suocera, nel senso che dal 1995 in poi mi recavo quotidianamente da lei per portarle mio figlio Niccolò. In queste occasioni mi capitava spesso di vedere la nonna Giuseppina. Talvolta mi salutava anche si mi chiedeva chi fossi. Che io sappia viveva da sola. Non so se si cucinasse da sola. Un paio di volte ho dovuto chiamare mia suocera poiché sentivo l'odore del gas. Mio figlio Niccolò è nato nel 1999”.

11) xxxxxxxxxxx, nato a Legnago il 27/04/72. residente in Casaleone; “sono il marito (figlio, ndr) di Luciana xxxxxxxx. Sono sempre andato a trovare mia nonna Giuseppina negli anni abbastanza spesso, quasi tutti i giorni. Posso confermare che fino al settembre 1999 mia suocera (nonna, ndr) ha sempre vissuto da sola, provvedendo a tutte le faccende di casa. Posso confermare che è sempre stata autonoma, nel senso che si cucinava da sola e provvede alle pulizie. Posso confermare che riconosceva tutte le persone che andavano a trovarla”

12) **Stefano Faben**, nato a Casaleone il 4/9/73, residente in Casaleone; “sono il figlio di Maria Pia xxxxxxxx. Sono sempre andato a trovare mia nonna Giuseppina negli anni abbastanza spesso, due o tre volte. Posso confermare che fino al settembre 1999 mia nonna ha sempre vissuto da sola. provvedendo a tutte le faccende di casa. ... segue a pag. 9

Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy. Testo sostituito per motivi di Privacy.

SULLA DIVISIONE

Nessuna particolare discussione è invece emersa sui progetti divisionali, che andranno scelti sulla base della decisione preliminare sulla validità del testamento. Le sorelle attrici non hanno espresso particolari preferenze sui lotti, di equivalente valore, che il CTU ha previsto per loro, e pertanto la attribuzione tra di loro potrà essere casuale, a sorteggio, o fatta in ordine alfabetico. E' ovvio che la casa abitata dal convenuto resti a lui che l'ha sempre abitata. E così le migliorie, pretese e non provate (vedasi infra) resteranno sue, tagliando al testa al toro sulla questione.

SULLA DOMANDA DELLE ATTRICI RELATIVA AL CORRISPETTIVO PER USO ESCLUSIVO FATTO DAL CONVENUTO DEI BENI EREDITARI.

E' pacifico in causa, o lo descrive anche il perito negli elaborati, che il convenuto ha sempre detenuto tutti i beni ereditari, coltivando (si presume tramite terzisti) il terreno a seminativo.

Ha anche goduto in via esclusiva una delle case e della corte con accessori. Per il vero ha posseduto anche la seconda (ex casa dei genitori) ma di fatto non è stata considerata nella perizia, in quanto sostanzialmente inutilizzata.

Il valore locativo (frutto civile) è stato determinato dal CTU, nei due elaborati, come da tabella che segue. Abbiamo aggiornato l'importo totale (Il CTU andava dalla apertura della successione alla data di redazione dell'elaborato, però forniva la misura mensile/annuale) e calcolato, oltre al totale aggiornato ad oggi, quale sarebbe la quota di ciascuna sorella-attrice tanto nel caso di validità del testamento (penultima colonna) quanto nel caso di invalidità (ultima colonna). I conteggi dell'immobile abitativo e dei campi sono se-

